

le fondazioni costituite o partecipate dal Ministero per i beni e le attività culturali, a differenza di altre fattispecie esaminate, non presentano altri problemi di compatibilità con l'istituto della fondazione e potrebbero, quindi, corrispondere all'istituto civilistico, salvo il dubbio sorgente dalla suindicata previsione, che potrebbe essere anch'esso escluso ricorrendo al criterio di ragionevolezza cui si ispira la Corte e ritenendo quindi il «tra l'altro» comunque limitato al controllo vero e proprio.

Anche l'osservazione della Corte costituzionale riferita agli organi potrebbe essere applicabile alle fattispecie descritte, molte delle quali espressamente specificano l'assenza di vincolo di mandato tra i componenti gli organi delle fondazioni e gli enti pubblici designanti.

Rimane peraltro il dubbio dell'effettiva natura privatistica di un ente la cui disciplina speciale comprime l'autonomia privata ed è fortemente caratterizzata dalla designazione pubblica degli organi, indipendentemente da proporzionalità con l'apporto al patrimonio, al quale possono partecipare soggetti privati. Invero, la Corte costituzionale ha, nelle stesse sentenze prima citate, ritenuto costituzionalmente illegittime le norme che appaiono in contrasto con l'ordinamento di una persona giuridica privata. Può dunque ritenersi che, qualora fosse chiarita la personalità privata delle fondazioni *ex lege*, le norme comprimenti l'autonomia privata delle medesime sarebbero passibili di dichiarazione di incostituzionalità.

In realtà, il legislatore, che pure ha espressamente affermato la personalità giuridica privata delle fondazioni, dettando una disciplina speciale e attribuendo alla disciplina codicistica un ruolo meramente integrativo, ha mostrato di voler costituire enti – che ha denominato «fondazioni» – con una disciplina speciale, sostitutiva di quella propria della figura civilistica. Così posta la questione, non sorge tanto il problema della compatibilità della disciplina speciale con la figura privatistica, quanto l'identificazione effettiva del tipo di ente regolato dalla disciplina speciale, indipendentemente dal *nomen iuris*<sup>252</sup>. Più specificamente, si tratta di verificare la natura privatistica dell'ente. Questo assunto appare coerente con quanto seguito dalla Corte costituzionale,

<sup>252</sup> Secondo C. Ibba, *Le società «legali»*, Torino, 1992, non si può non attribuire rilevanza al conferimento della personalità giuridica di diritto privato.